

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 8 luglio 2021*

## Lettera per il Cliente 8 luglio 2021

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 2021: PROROGA PER I SOGGETTI ISA

### **OGGETTO: Versamento delle imposte 2021: la proroga per i soggetti ISA.**

Il 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 28 giugno 2021 che ha stabilito la **proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA)** e con ricavi inferiori a 5.164.569 euro.

**ATTENZIONE:** Il differimento non opera quindi per tutti i soggetti, infatti i contribuenti privati, non titolari di partita IVA e non “collegati” a soggetti che godono della proroga, non possono avvalersi del differimento dei termini al 20 luglio.

Si ricorda che gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.

### **Versamenti prorogati**

Anche se non è stato espressamente chiarito, per analogia rispetto alla proroga stabilita l'anno scorso, **sotto un punto di vista oggettivo**, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e quindi:

- **IRES, IRPEF e addizionali;**
- **IRAP;**
- **IVA** annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali **cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;**
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).

La proroga riguarda anche il versamento del **diritto CCIAA 2021**, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

### **Soggetti interessati alla proroga**

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).**

L'attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve **dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.**

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 8 luglio 2021*

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga **tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA**, e quindi i soggetti che:

- applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfetari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

## **Termini e modalità di versamento**

Il contribuente avrà comunque la **possibilità di rateizzare l’importo dovuto a decorrere dal 20 luglio o dal 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%** e quindi con un massimo di 5 rate (o 4 in caso si usufruisca del termine differito al 20 agosto). Dal tenore letterale del D.P.C.M. del 30 giugno 2021 sono sorti subbi, poi dissipati dai maggiori esperti, sulla possibilità di differire il pagamento di saldo e acconto al 20 agosto previa maggiorazione: sarà opportuno comunque un chiarimento ufficiale.

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 8 luglio 2021*

**ATTENZIONE:** Si segnala inoltre che è stato presentato un emendamento al D.L. “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), ancora in corso di discussione per la conversione in legge, per disporre **un’ulteriore proroga dei versamenti al 10 settembre 2021.**

L’eventuale ulteriore proroga al 10 settembre consentirebbe di superare i dubbi in merito alla questione, ma è necessario attendere per le dovute conferme.

**Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga** la scadenza originaria è rimasta fissata al 30 giugno 2021 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

Ricordiamo che **per le società di capitali e i soggetti IRES**, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2021 (20 luglio per i soggetti ISA);
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2021 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2021. Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al **20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione;**
- se il bilancio dell’esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2020, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2021. Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al **20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.**

Si ricorda che il saldo non è dovuto se l’importo non è superiore a:

- 12 euro per IRPEF, addizionali ed IRES;
- 10,33 euro per IRAP.

Per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, **è dovuto anche il saldo relativo alla cedolare secca, all’IVIE e all’IVAFE, dell’imposta sostitutiva** per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari, **nonché dei contributi INPS** per i soggetti iscritti alla gestione

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 8 luglio 2021*

separata/artigiani/commercianti.

**La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2021**, senza possibilità di rateazione.

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

- **gli F24 con saldo a 0**, sia dei titolari e non di partita IVA, **devono** essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- **gli F24 a debito senza compensazioni**, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolari di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
- **gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA**, **devono** essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- **gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA**, **devono** essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

## **Ravvedimento operoso**

È possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

- **entro 14 giorni** dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
- **dal 15° al 30° giorno**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
- **dal 31° al 90° giorno**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione**, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
- **entro il termine di accertamento**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

Cordiali saluti.